



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 149 del 14/11/2013

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BRINDISI

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

“.....(omissis).....”

Considerata la premessa quale parte sostanziale e integrante del presente provvedimento
ESPRIME

giudizio positivo di compatibilità ambientale per la realizzazione e l'esercizio di un nuovo impianto per il recupero di rifiuti inerti proposto dalla società C.A.D. s.r.l., da realizzare nella zona PIP del comune di Mesagne, in via A. Montagna, per un quantitativo di rifiuti da avviare a recupero non superiore a 200.000 tonnellate annue, a condizione che vengano osservate le prescrizioni di seguito elencate:

1. il proponente è tenuto ad iscriversi nel Registro Provinciale delle Imprese che recuperano rifiuti, ai sensi dell'art. 216, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nella seconda classe di attività di cui al D.M. 350/1998; avendo già presentato la domanda di iscrizione e la ricevuta dell'avvenuto pagamento degli oneri di iscrizione, il proponente, ad integrazione della domanda stessa, deve inoltrare solo la documentazione richiamata al comma 3 dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., una relazione di ripristino ambientale in seguito a dismissione dello stabilimento, nonché certificato di regolare esecuzione dei lavori e attestazione di conformità del progetto realizzato al progetto approvato con la Valutazione di Impatto Ambientale;

2. la quantità totale di rifiuti inerti da avviare a recupero tramite operazioni R13 ed R5 non potrà superare le 200.000 tonnellate annue ripartite secondo le tipologie indicate:

- tipologia 7.1, 67.000 tonnellate/anno;
- tipologia 7.2, 5.000 tonnellate/anno;
- tipologia 7.6, 30.000 tonnellate/anno;
- tipologia 7.11, 12.000 tonnellate/anno;
- tipologia 7.31bis, 45.000 tonnellate/anno;
- tipologia 12.2, 38.000 tonnellate/anno;
- tipologia 12.7, 3.000 tonnellate/anno;

3. le area di messa in riserva dei rifiuti in attesa di recupero devono essere tenute distinte in base alle tipologie e devono essere indicate da adeguata cartellonistica, così come l'area di deposito del materiale recuperato;

4. nello stabilimento, così come indicato nel progetto non possono essere presenti più di 1.900 tonnellate di rifiuti stoccati nella fase di messa in riserva, ovvero più di 1.100 m³ e non possono essere depositati più di 750 m³ (1.300 tonnellate) di materie prime seconde derivanti dalle attività di recupero; i cumuli di rifiuti da mettere in riserva e i cumuli di materiale recuperato non devono superare i 2,5 metri di altezza, come asserito nella relazione tecnica;
5. la provenienza e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ammissibili nell'impianto e le relative attività di recupero devono essere conformi a quanto riportato nell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 5/2/1998 per ogni tipologia richiamata;
6. la società dovrà sospendere l'attività nel caso in cui vengano superati i limiti di emissione prescritti e dare immediata comunicazione al Servizio Ecologia e Ambiente della Provincia e all'ARPA Brindisi;
7. dovranno essere previsti dei dispositivi chiusi per il trasporto dei materiali polverulenti derivanti dall'attività;
8. le attività di frantumazione e recupero dovranno essere sospese in giornate particolarmente ventose;
9. il valore limite per le emissioni diffuse di polveri totali è 5 mg/Nm³: i campionamenti devono avvenire in prossimità dell'impianto di frantumazione dei materiali (ED1), dei cumuli di rifiuti da trattare (ED2) e delle materie prime seconde recuperate (ED3);
10. la società dovrà eseguire le analisi delle polveri totali in autocontrollo, durante l'esercizio dell'attività e con cadenza semestrale, affidando la misurazione ad un laboratorio certificato o ad un professionista abilitato. Le misurazioni dovranno essere eseguite tramite metodi normati o validati e fornendo nel rapporto di prova una stima dell'incertezza di misura associata e la rilevazione delle condizioni meteorologiche al momento del controllo, oltre che la localizzazione in planimetria dei punti dove saranno effettuati i campionamenti;
11. i cumuli di rifiuti e del materiale polverulento devono essere umidificati tramite adeguata nebulizzazione. Entrambi i cumuli, così come si evince dal progetto, saranno coperti con teli mobili;
12. la società dovrà provvedere, al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico da polveri, alla diminuzione delle altezze di caduta del materiale polverulento e alla copertura del frantoio, dei vagli e dei nastri;
13. il gestore dovrà conferire le acque di dilavamento dei piazzali dell'area di messa in riserva e lavorazione dei rifiuti, se eccedenti il riutilizzo (bagnatura dei cumuli), presso impianti autorizzati. Qualora si preveda lo scarico delle stesse, il trattamento e il recapito finale dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel Piano Direttore e nel Piano di tutela delle acque della Regione Puglia, e per lo scarico finale dovrà essere acquisita preventivamente la prescritta autorizzazione;
14. i rifiuti prodotti dall'attività e non rientranti nelle tipologie 7.1, 7.2, 7.6, 7.11, 7.31bis, 12.2 e 12.7 devono essere smaltiti secondo quanto dettato dalla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
15. prima dell'uscita dall'impianto, ove necessario, si dovrà procedere alla pulizia dei pneumatici degli automezzi, in modo tale da evitare l'effetto della cosiddetta "imbiancatura stradale", dovuta al deposito delle terre che porta oltre all'innalzamento delle polveri anche al danneggiamento delle pavimentazioni stradali;
16. la società deve realizzare una barriera verde posta perimetralmente all'impianto, tramite la piantumazione di alberi a medio/alto fusto lungo tutto il perimetro dell'impianto. Tale barriera, deve essere mantenuta in perfetta efficienza con adeguato sviluppo vegetazionale delle piante, al fine di contenere le emissioni di polveri e l'inquinamento acustico;
17. dovranno essere rispettati i limiti di emissione acustica stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997: il rilevamento dei livelli di inquinamento acustico, nei pressi dell'impianto, dovrà essere eseguito a cura di tecnico abilitato con cadenza semestrale e con impianto in esercizio a regime di potenza;
18. in caso di superamento dei limiti di inquinamento acustico, la società dovrà farsi carico del piano di adeguamento previsto dalla normativa di settore.

Il presente parere non sostituisce né esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle leggi vigenti.

La valutazione di impatto ambientale ha validità di anni 3, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 11/01. Il presente provvedimento verrà notificato:

- i. alla società CAD s.r.l.;
- ii. al Comune di Mesagne;
- iii. all'ASL Brindisi, Dipartimento di Prevenzione;
- iv. al Dipartimento di Brindisi di ARPA Puglia.

Il presente provvedimento verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e per intero sul sito web della Provincia di Brindisi.

Il proponente ha l'obbligo di provvedere, ai sensi dell'art. 13, c. 3, L.R. n. 11/01, alla pubblicazione per estratto del presente atto su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio di questa Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Per il Dirigente

Pasquale Epifani

Il responsabile P.O. Stefania Leone
